

**Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
conseguite all'estero ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i**



**Art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e
s.m.i «Deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie e in materia di cittadinanza per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica
amministrazione»**

La norma consente fino al 31 dicembre 2023 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto.

Riconoscimenti

Istanze

Domande presentate	Autorizzate	Dinioghi	In istruttoria
n. 1139	n. 815	n. 204	n. 120

Principali paesi coinvolti:

Romania: 200

India: 177

Albania: 120

Perù: 57

Brasile: 51

Cuba: 48

Filippine: 41

Paraguay: 31